

# COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



***REGOLAMENTO***  
***ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN***  
***FORMA ITINERANTE***  
*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.10.2016)*

## **Art. 1**

### ***Commercio itinerante: soggetti abilitati e relativi titoli***

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante:
  - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/98; ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L.R.12 /1999 e successive modificazioni, è fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, rilasciate da un Paese appartenente all'Unione Europea;
  - b) gli imprenditori agricoli (art. 2135 Cod. Civile) iscritti nel registro delle imprese che esercitano l'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda previa presentazione della comunicazione prevista dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
2. Ai sensi dell'art.3 co.4 della L.R. n.12/99 i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e gli imprenditori agricoli possono essere autorizzati dal Dirigente competente a svolgere l'attività di vendita in aree appositamente individuate, nei tempi e con le modalità e le limitazioni merceologiche indicati nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

## **Art. 2**

### ***Zone vietate al commercio itinerante***

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e di sicurezza, in ragione del consistente traffico veicolare, nonché di carattere igienico sanitario, l'esercizio di qualsiasi attività di vendita su aree pubbliche esercitata in forma itinerante dai soggetti di cui al precedente art. 1 è vietata:
  - a) Nel centro storico, all'interno del perimetro delimitato da Via Pozzi nel tratto compreso fra Via Pozzi e Corso Roma, Piazza Veneto, Via Isonzo, Via Matteotti nel tratto compreso tra Via Isonzo e Via Bedollo, Via Soprani, Piazza Landini e Piazza Orti di San Francesco, Via Piave, Via Trieste nel tratto compreso tra Via Battisti e Via Piave, Via De Amicis nel tratto compreso tra Via Matteotti e Via Monte Grappa, Via N. Sauro, così come graficamente indicato nella planimetria allegata al presente regolamento a formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A1);
  - b) in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 500;
  - c) nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, salvo espressa autorizzazione, al fine anche di tutelare questo particolare tipologia di ambiente urbano.
2. L'eventuale individuazione di ulteriori vie in cui si ritenga di vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è demandato ad apposito atto della Giunta Comunale. Presso il l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse l'elenco aggiornato delle aree e delle vie in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
3. Nella restante porzione di territorio comunale, ove è consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, soltanto nel rispetto di quanto stabilito dal

presente regolamento e delle vigenti disposizioni in materia di occupazione del suolo pubblico e di circolazione stradale, alle quali è fatto integrale rinvio.

### **Art. 3**

#### ***Modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante***

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999, ai commercianti che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante nel comune di Fabbrico è fatto divieto:
  - a) di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo: l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
  - b) di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore: è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo;
  - c) utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lett. b).
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lett. b) del comma precedente, si definisce:
  - a) con l'espressione "stesso luogo", quello che dista meno di 100 ml. dal precedente punto di sosta, da calcolarsi secondo il percorso veicolare più breve;
  - b) con l'espressione "tempo strettamente necessario a servire il consumatore", quello necessario per rispondere alle richieste d'acquisto del cliente.<sup>1</sup>
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 114 del 1998 ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 114/1998 che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa.
4. Ai sensi dell'art. 5 co.1 della L.R.12/99, i commercianti su aree pubbliche che esercitano il commercio itinerante hanno l'obbligo di esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la SCIA per il commercio su aree pubbliche. L'autorizzazione deve essere esibita in originale o, in caso di rilascio con modalità telematica, unitamente alla documentazione comprovante la firma dell'atto in forma digitale; la SCIA deve essere esibita in originale o, in caso di invio con modalità telematica, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna al SUAP.
5. Gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
  - a) hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta ed effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal comune;
  - b) assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;

---

<sup>1</sup> La risoluzione della Regione Emilia Romagna prot. 06/16115 del 23.08.2006 ha precisato:

Per quanto riguarda la locuzione "tempo strettamente necessario a servire il consumatore" si ritiene che essa vada interpretata in senso letterale, secondo i criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, ossia nel senso che il commerciante che svolge la propria attività in forma itinerante può sostare su un'area pubblica solo per il tempo occorrente a servire i propri clienti, escludendo invece le fasi preventive di preparazione dei prodotti in assenza di clienti. Diversamente chi commercia in forma itinerante sarebbe autorizzato a sostare su un'area pubblica per periodi pressoché indeterminati, venendo così a mancare, di fatto, qualsiasi distinzione tra commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio.

- c) a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura e tracciabilità delle merci;
  - d) nell'utilizzo dell'area di sosta, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
6. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, è vietato:
- a) l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita;
  - b) l'uso di generatori di corrente.
7. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dei consumatori, è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;

#### **Art. 4**

#### ***Modalità di esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli***

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità, sicurezza ed igienico sanitari, agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita diretta in forma itinerante nel comune di Fabbrico non è consentito porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo: l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. Al fine di distinguere la vendita diretta dei prodotti agricoli esercitata su area pubblica in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni, dalla vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma non itinerante esercitata ai sensi dello stesso articolo comma 4), agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita diretta su area pubblica in forma itinerante (art. 4 comma 2 D.Lgs. 228/2001) è fatto divieto:
  - a) di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore: è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo;
  - b) utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lett. a).
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lett. a) del comma precedente, si definisce:
  - a. con l'espressione "stesso luogo", quello che dista meno di 100 ml. dal precedente punto di sosta, da calcolarsi secondo il percorso veicolare più breve;
  - b. con l'espressione "tempo strettamente necessario a servire il consumatore", quello necessario per rispondere alle richieste d'acquisto del cliente.
4. Ogni altra forma di vendita diretta al dettaglio da parte dell'imprenditore agricolo, esercitata su aree o in locali aperti al pubblico in forma non itinerante, esclusa dall'applicazione presente Regolamento, ricade a pieno titolo nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
5. Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta degli organi di

vigilanza, la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.Lgs. 228/2001 presentata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La comunicazione deve essere esibita in originale o, in caso di invio con modalità telematica, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna al SUAP.

6. Gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita diretta in forma itinerante:
  - a) hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta ed effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal comune;
  - b) assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
  - c) devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita, anche per unità di misura, dei prodotti esposti, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo;
  - d) nell'utilizzo dell'area di sosta, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;
7. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, è vietato:
  - a) l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita;
  - b) l'uso di generatori di corrente.
8. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dei consumatori, è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;

#### **Art. 5**

##### **Norme igienico sanitarie** (art. 28 co. 8 D.Lgs. 114/98)

1. Sotto l'aspetto igienico sanitario, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l'attività di vendita diretta esercitata dagli imprenditori agricoli deve svolgersi in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004 e nel rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 "*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*".
2. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela della salute pubblica è vietata la vendita di latte, carne o pesce o di prodotti per la cui conservazione sia necessario utilizzare forniture di corrente o generatori.

#### **Art. 6**

##### **Sanzioni**

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 29 co.1 del D.Lgs. 114/1998, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature ai sensi dell'art. 56 co.2 della L.R.6/2004 all'esercizio del **commercio su aree pubbliche** in forma itinerante, salvo le casistiche escluse per legge, nelle seguenti circostanze:
  - I. in caso di persistente violazione delle limitazioni imposte, ai sensi dell'art. 28 co.16 del D.Lgs. 114/1998, dall'art. 2 e dall'art. 3 del presente regolamento;

- II. nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto I del precedente co.1, si definisce:
    - a. con l'espressione "*persistente violazione*" l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria;
    - b. con l'espressione "*attrezzature di vendita*" tutte le strumentazioni utilizzate per la vendita anche in violazione al presente regolamento, (banchi, bilance, espositori, misuratori fiscali, generatori di corrente ecc.), con la sola esclusione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita.
  3. Con il provvedimento di confisca vengono adottate le disposizioni sulla destinazione della merce sequestrata consistenti normalmente nella distruzione dei prodotti confiscati, sia alimentari che non alimentari secondo quanto disposto dalla L.R. 6/2004 e del relativo regolamento di esecuzione Reg R.E-R 20/2004.
  4. In deroga a tale previsione il Dirigente competente può disporre:
    - a) l'acquisizione al patrimonio del Comune di Fabbrico dei prodotti non alimentari;
    - b) la devoluzione in beneficenza, previa acquisizione del parere igienico – sanitario dal Servizio Igiene degli alimenti dell'Azienda AUSL, a strutture appartenenti al Comune di Fabbrico o ad Enti ed associazioni senza fini di lucro regolarmente iscritti all'albo delle libere forme associative del Comune dei prodotti alimentari non deperibili e per i quali non si sia attivata la speciale procedura di cui all'art. 2, comma 2, del citato Reg R.E-R 20/04. In tal caso, l'atto con cui viene disposta la devoluzione individua le modalità più idonee, economiche ed efficienti per la consegna della merce all'Ente/associazione individuata.
  5. La seguente violazione ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche** è punita con la sanzione previste dall'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:
    - a) esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree vietate dall'art.2 del presente regolamento;
    - b) non rispettare tempi e modalità per l'esercizio dell'attività indicati nell'autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso concessione di deroga al commercio itinerante di cui al precedente art. 1 co.2;
  6. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse nell'esercizio del **commercio su aree pubbliche** in forma itinerante, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro:
    - a) di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo (art. 3 co.1 lett.a);
    - b) di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore (art. 3 co.1 lett.b);
    - c) utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite (art. 3 co.1 lett.c)
    - d) l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita (art. 3 co. 6 lett. a)
    - e) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 3 co.7);
    - f) vendere latte, carne o pesce o prodotti per la cui conservazione sia necessario utilizzare forniture di corrente o generatori (art. 5 comma 2)

7. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse nell'esercizio dell'attività di **vendita diretta in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli**, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro:
- a) esercitare l'attività di vendita diretta in forma itinerante nelle aree vietate dall'art. 2 del presente regolamento o senza essere iscritto alla C.C.I.A.A.;
  - b) porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo (art. 4 co.1);
  - c) sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore (art. 4 co.2 lett.a);
  - d) utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite (art. 4 co.2 lett.b)
  - e) utilizzare mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita (art. 4 co. 7 lett. a)
  - f) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 4 co.8);
  - g) vendere latte, carne o pesce o prodotti per la cui conservazione sia necessario utilizzare forniture di corrente o generatori (art. 5 comma 2)
8. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse nell'esercizio del **commercio su aree pubbliche** in forma itinerante, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro:
- a) vendere prodotti non appartenenti alle merceologie indicate nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nel caso di concessione di deroga al commercio itinerante di cui al precedente art. 1 co.2;
  - b) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 3 co.4):
    - i. l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. 114/1998 in originale o, in caso di rilascio con modalità telematica, unitamente alla documentazione comprovante la firma dell'atto in forma digitale;
    - ii. la SCIA per il commercio su aree pubbliche in originale o, in caso di invio con modalità telematica, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna al SUAP, qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia invece esercitata previa presentazione di una SCIA;
  - c) non lasciare pulita l'area utilizzata per la sosta e non effettuare la raccolta differenziata (art. 3 co.5 lett.a);
  - d) utilizzare generatori di corrente (art. 3 co.6 lett.b).
9. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse nell'esercizio dell'attività di **vendita diretta in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli**, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro:
- a) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza la comunicazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni per lo svolgimento dell'attività di vendita diretta in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli, in originale o, in caso di invio con modalità telematica, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna al SUAP (art.4 co.5);
  - b) non lasciare pulita l'area utilizzata per la sosta e non effettuare la raccolta differenziata (art. 4 co.6 lett.a);
  - c) utilizzare generatori di corrente (art. 4 co.7 lett.b),
  - d) non indicare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, anche per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, da parte degli imprenditori agricoli (art. 4 co. 6 lett.c).
10. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

11. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
12. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 114/98, le violazioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento comportano la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.